

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- che, in data 28.05.2021, al momento di acquistare un'autovettura presso il concessionario A, è stata indotta a sottoscrivere il finanziamento n. *****192 per il pagamento del prezzo dell'auto, pari a € 11.472,61 nonché per i premi di polizza N****, oltre spese, per l'importo complessivo di € 15.492,56;
- che, in occasione della stipula dei contratti, presentati come formula estremamente vantaggiosa, non le venivano illustrate le caratteristiche del finanziamento, né le veniva consegnato il piano di ammortamento;
- che, in tale occasione, non veniva neppure effettuata una valutazione del merito creditizio;
- che onorava le rate del finanziamento, che all'inizio del rapporto ammontavano a € 154,94 mensili (oltre spese di incasso rata);
- che, a seguito del furto del veicolo, avvenuto in data 27.09.2023, chiedeva all'intermediario il conteggio di estinzione anticipata del finanziamento;
- che, ricevuta la missiva di risposta, scopriva di essere tenuto ancora al versamento dell'intero capitale, pari a € 11.473,69, oltre a € 3.245,18 per "Servizi", per un totale di € 14.612,75;
- di aver contestato all'intermediario la violazione della normativa sul codice del consumo e di trasparenza, e di aver formulato istanza ai sensi dell'art. 119 Tub per ottenere tutta la documentazione contrattuale;

- sulla nullità per mancata consegna del piano di ammortamento
- che il finanziamento è nullo per violazione dell'art. 125-bis del Tub in quanto, al momento della stipula, non è stato consegnato il piano di ammortamento;
 - che tale obbligo è diretto a tutelare il consumatore, parte debole del contratto, il quale ha il diritto di conoscere le condizioni del rimborso del finanziamento e le eventuali spese associate, e ciò al fine di consentire una scelta consapevole;
 - che l'importanza della consegna di tale documento è stata ribadita da recente giurisprudenza;
 - che, nel caso di specie, la mancata consegna del piano di ammortamento non le ha consentito di comprendere a quale titolo venissero versate le somme mensili, ovvero quanto a titolo di quota capitale e quanto di interessi, né quali fossero le condizioni economiche applicate;
 - di aver ricevuto il piano di ammortamento soltanto in data 05.02.2025;
 - che la ripartizione delle quote interessi e delle quote capitale non segue lo schema di un normale piano di ammortamento standard, in quanto la quota capitale pagata nei primi 36 mesi è pari a soli € 569,87 a fronte di € 5.007,97 pagati a titolo di interessi;
 - che in un normale piano di rientro il debito residuo fino alla 36esima rata risulterebbe di € 11.187,93 e gli interessi corrisposti di euro 4.444,44;
 - la banca, invece, ha adottato uno schema finanziario del tutto estraneo e differente rispetto ad un classico finanziamento in ammortamento (estraneo a quello standard richiamato dalle SSUU n. 15130/24) in violazione della normativa nazionale;
 - che dalla nullità del contratto di finanziamento discende il proprio diritto alla cancellazione di tutti gli interessi convenzionalmente convenuti, con conseguente rideterminazione del *quantum debeatur* che deve essere ricalcolato al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub pari, alla data di sottoscrizione del contratto, a -0,4980%;
 - sulla violazione dell'art. 120-septies e dell'art. 1346 c.c. e sull'annullamento per errore
 - che è stata indotta a sottoscrivere il finanziamento in quanto presentato come estremamente vantaggioso mentre, in realtà, il contratto in oggetto è eccessivamente oneroso;
 - che la banca ha totalmente violato gli obblighi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale, che successivamente, tant'è che, a seguito della richiesta dell'indicazione della somma ancora dovuta per estinguere il finanziamento, non ha fornito nessuna spiegazione in merito alla somma indicata;
 - che, soltanto a seguito dell'intervento del proprio legale, è stato possibile accertare la natura delle somme pagate;
 - che, pertanto, l'intermediario deve risarcire il danno mediante la cancellazione di tutti gli interessi e le more contenute nel contratto;
 - che ha sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto del presente ricorso per errore, avendo una rappresentazione distorta delle caratteristiche dello stesso; chiede, pertanto, che il finanziamento venga annullato a mente degli artt. 1427 e 1429 c.c. e seguenti;
 - sulla mancata valutazione del merito creditizio
 - che l'intermediario ha violato quanto previsto dall'art. 124bis in tema di valutazione del merito creditizio;
 - che è dipendente presso C S e percepisce uno stipendio mensile di € 1.200,00 circa;
 - che a fronte di un tale stipendio, è evidente che la rata prevista per la seconda fase del

finanziamento, pari a € 324,06 mensili (oltre a € 3,50 per spese di incasso), sia eccessivamente onerosa;

- che l'intermediario avrebbe dovuto verificare la sostenibilità del piano di rientro del consumatore onde evitarne il sovraindebitamento;
- che la giurisprudenza di merito è granitica nel ritenere che *“l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore”* e che la disposizione di cui trattasi miri prevalentemente alla tutela diretta del consumatore quale parte contrattuale debole piuttosto che alla tutela del mercato;
- che, di conseguenza, l'intermediario deve essere condannato a risarcire il danno, commisurato agli interessi convenzionali e di mora previsti nel contratto;
- che l'importanza della valutazione del merito creditizio è stata di recente ribadita anche dalla Corte di Giustizia, C-755/22, la quale si è pronunciata sulla possibilità di dichiarare la nullità dei contratti di credito al consumo in caso di errata valutazione del merito creditizio;
- che in base all'art. 8 della Direttiva 2008/48 *“il consumatore va preservato dal rischio di sovraindebitamento, attraverso una verifica, condotta dall'istituto di credito, circa la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il debito che intende contrarre”*. L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

in fatto

- in data 28.05.2021 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di credito finalizzato n. *****192 per un importo finanziato pari a € 15.492,56 e piano di rimborso predefinito così strutturato:
 - le prime 36 rate di importo pari a € 154,94;
 - le 60 rate successive di importo pari a € 324,06;
- la somma indicata comprendeva altresì il premio per il servizio di marchiatura I*****, dell'importo di € 200,00, e il pacchetto assicurativo F&I S***** K***** N*****, dell'importo di € 3.478,95;
- in via preliminare
- il ricorso e le relative domande devono essere dichiarati inammissibili in quanto risultano viziati per indeterminatezza dell'*editio actionis*, stante la genericità dei fatti esposti a fondamento delle medesime;
- infatti, le allegazioni sono spesso omesse o talmente generiche da costringere la parte resistente a ipotizzare tanto la tesi fattuale quanto quella giuridica, in violazione del principio del contraddittorio, come più volte chiarito anche dallo stesso ABF;
- sulla pretesa nullità per mancata consegna del piano di ammortamento
- il SECCI riportava in modo chiaro e inequivocabile tutti gli elementi essenziali dell'operazione;
- la contestazione relativa alla mancata consegna del piano di ammortamento si scontra con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 14376/2022, secondo cui *“la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia”*;
- nel caso di specie, il contratto (cfr. all. 2) riporta tutti gli elementi prescritti dalla normativa di Trasparenza (Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii.), inclusi tasso

di interesse, TAEG, importo totale dovuto, numero e importo delle rate. Pertanto, nessuna violazione è imputabile all'intermediario;

- il piano di ammortamento nel caso di specie è strutturalmente diverso da quello analizzato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024;
 - in ogni caso, il piano applicato è un ordinario piano di ammortamento "alla francese", la cui legittimità è indiscussa e la cui struttura, che prevede una quota interessi maggiore nelle prime rate, è una mera conseguenza matematica del calcolo degli interessi sul capitale residuo decrescente;
 - tale modalità è peraltro conforme all'art. 1194, co. 2, c.c., che prevede l'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale;
 - infine, la particolare struttura del prodotto, cd. "Minirata", è stata concepita proprio per agevolare il cliente nella fase iniziale del rimborso con una rata più contenuta, come chiaramente esplicitato nelle condizioni contrattuali;
- sulla pretesa violazione dell'art. 120-septies Tub e sull'annullamento del contratto per errore
- parte ricorrente lamenta, in modo del tutto generico, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, sostenendo di essere stata indotta a sottoscrivere un contratto "*eccessivamente oneroso*", senza però meglio precisare tale contestazione;
 - l'onerosità di un finanziamento è un dato oggettivo risultante dalle condizioni pattuite, che il cliente ha liberamente e consapevolmente accettato con la sottoscrizione del contratto, avendo anche ricevuto la dovuta documentazione precontrattuale;
 - per tale ragione è altresì infondata la domanda di annullamento del contratto per errore, in quanto l'errore che rileva ai fini dell'annullamento deve essere essenziale e riconoscibile;
 - viceversa, un errore sulla convenienza economica o sul valore di una prestazione non costituisce errore essenziale sulla natura o sull'oggetto del contratto;
 - nel caso di specie non vi è stata alcuna "rappresentazione distorta" imputabile all'intermediario;
- sulla pretesa violazione dell'art. 124-bis Tub
- contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la banca ha agito in piena conformità alle disposizioni normative, effettuando una scrupolosa e adeguata valutazione del merito creditizio sulla base delle informazioni fornite dal consumatore e consultando, come d'obbligo, le banche dati pertinenti;
 - la valutazione del merito creditizio è stata condotta *ex ante*, al momento della richiesta, e in quella sede il profilo reddituale e finanziario del cliente è stato ritenuto idoneo a sostenere l'impegno di rimborso, in linea con i principi di sana e prudente gestione del credito;
 - infatti, la normativa impone al finanziatore di effettuare una valutazione responsabile e proporzionata, non di garantire l'assoluta e futura assenza di difficoltà nel rimborso per il debitore;
 - in ogni caso, il ricorrente si limita a dolersi genericamente dell'onerosità della rata, senza tuttavia allegare né provare in che modo la valutazione dell'intermediario sarebbe stata manchevole o condotta in violazione delle procedure;
 - anche la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-755/22), citata dalla controparte, pur ribadendo l'importanza della valutazione, non sancisce alcun automatismo tra una presunta violazione e la nullità del contratto o l'azzeramento degli interessi.

Nelle copiose repliche, la parte ricorrente, ha precisato quanto segue:
sulle eccezioni in rito

- contrariamente a quanto sostiene controparte, nel ricorso introduttivo sono stati specificati sia i fatti sui quali si fondano le domande, sia le norme violate e le conseguenti richieste all'ABF;
- peraltro, le contestazioni riportate nel ricorso non sono state specificamente contestate dall'intermediario, il quale, limitandosi ad asserire di aver adempiuto agli obblighi informativi, conferma di non aver consegnato il piano di ammortamento;
- la parte resistente, quindi, ha confermato che le uniche informazioni fornite erano quelle contenute nel SECCI;
- viceversa, dai documenti prodotti non emerge: i) che la restituzione dell'importo finanziato sarebbe stata eseguita mediante un piano di ammortamento alla francese; ii) se la capitalizzazione degli interessi fosse semplice o composta; iii) a che titolo sono state incassate le somme versate mensilmente; iv) quanta parte delle singole rate era imputata a quota capitale e quanta a interessi;
- la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto le ha impedito di comprendere la natura e le condizioni del finanziamento, con conseguente nullità del medesimo ex art. 125 bis TUB;
- inoltre, l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi ne determina la nullità a mente dell'art. 1346 c.c. (in questo senso Cassazione n. 15130/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 2069/2024);
- anche a voler ammettere che il piano di ammortamento non sia elemento necessario del contratto, la giurisprudenza ha chiarito che detto piano consente di ricostruire l'ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il consumatore avrebbe dovuto versare per il rimborso del finanziamento, così colmando il deficit di trasparenza in assenza di altre precisazioni nei documenti contrattuali in ordine alle modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi.

“Non vi è chi non veda come nel caso di specie la mancata consegna del piano di ammortamento ha impedito al signor Morlacco di conoscere la ripartizione delle rate per quota capitale e di interessi; solo con tali indicazioni il ricorrente avrebbe avuto piena cognizione degli elementi contrattuali, sia giuridici che economici, che avrebbero consentito di ricostruire quale sarebbe stato l'esborso finale e di condurre eventualmente comparazioni con altre soluzioni di finanziamento”;

- è pretestuosa l'affermazione dell'intermediario secondo cui *“l'onerosità del finanziamento è un dato oggettivo risultante dalle condizioni pattuite che il cliente ha liberamente e consapevolmente accettato”* di sottoscrivere, in quanto ciò non esime l'intermediario dall'obbligo di agire con trasparenza e chiarezza nell'indicazione delle condizioni economiche;
- l'intermediario ha affermato che il piano di ammortamento per cui è controversia sarebbe un piano di ammortamento alla francese, ma ciò non corrisponde al vero;
- infatti, un finanziamento di € 15.492,56 al tasso del 10,96% per 96 rate restituisce una rata di euro 243,03 con un piano di ammortamento alla francese, che avrebbe comportato, a titolo di interessi, il pagamento di € 7.838,48 (anziché di € 9.528,88, come nel caso di specie);

- inoltre, nel caso di specie risulta che per le prime 36 rate sono stati versati soltanto interessi, circostanza che non sarebbe avvenuta se il piano di ammortamento fosse stato realmente alla francese;
- per di più, il prodotto finanziario in questione prevedeva il pagamento di una “mini rata” per i primi 36 mesi, salvo la possibilità per il cliente di decidere se pagare una maxi rata finale, oppure se proseguire con il finanziamento secondo il piano predisposto dalla banca stessa;
- tuttavia, la maxi rata non è stata indicata, il che costituisce ulteriore inadempimento da parte della banca;
- a fronte della contestazione per cui il finanziamento è eccessivamente oneroso, l’intermediario si è limitato ad affermare di aver effettuato una “*scrupolosa e adeguata valutazione del merito creditizio*” senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio e sostegno delle proprie difese (visure Sic, buste paga, o qualsiasi altro documento).

La parte ricorrente ha concluso chiedendo all’ABF di:

*“- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. *****192 stipulato [con l’intermediario] per i motivi di cui in atti;*

- accertare e dichiarare la responsabilità della banca per la violazione dell’art. 124 bis TUB per i motivi di cui in atti;

- annullare il contratto di finanziamento per i motivi di cui al presente ricorso”.

E, conseguentemente, di:

*“- accertare e dichiarare che non sono dovuti dal ricorrente gli interessi convenzionali, le more e le spese indicate nel contratto di finanziamento n. ****192;*

- condannare la Banca alla rideterminazione delle rate del piano di rientro in applicazione dell’art. 117 TUB, in applicazione del regime di ammortamento semplice.

Con vittoria di spese e onorari, oltre 15 % spese generali, ed oneri”.

L’intermediario resistente ha chiesto all’ABF di:

- di dichiarare in via preliminare inammissibile il ricorso;
- di rigettarlo nel merito, perché infondato e anche documentalmente non provato.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse dalla stipula di un prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura sottoscritto in data 28.5.2021, in relazione al quale la parte ricorrente ha formulato le seguenti contestazioni:

- a) violazione degli artt. 125-bis Tub e 1346 c.c. per mancata consegna del piano di ammortamento (cfr. sul punto anche le precisazioni contenute nelle repliche).
- b) In merito al piano di ammortamento, il cliente lamenta altresì che lo stesso non sia effettivamente alla francese, come scritto in contratto;
- c) violazione degli artt. 120-septies Tub e 1346 e 1429 c.c. per inosservanza degli obblighi di correttezza e di informativa da parte dell’intermediario;
- d) violazione dell’art. 124-bis Tub in tema di valutazione del merito creditizio.

Alla luce di tali doglianze, ha chiesto all’ABF di accertare la nullità o l’annullamento del contratto di finanziamento, nonché di accertare la responsabilità dell’intermediario per violazione dell’art. 124-bis Tub, con conseguente condanna della banca alla rideterminazione delle rate del piano di ammortamento in applicazione dell’art. 117 Tub, e

rimborso degli interessi convenzionali, delle more e delle spese indicate nel contratto di finanziamento.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda.

In proposito, posto che l'intermediario, in ogni caso, ha preso posizione su tutte le doglianze sollevate in questa sede, il Collegio rileva che è stata allegata al ricorso anche una perizia a supporto delle richieste presentate all'ABF (quantomeno in relazione a quelle specificamente inerenti alla struttura del finanziamento).

In tale perizia sono riportati i riferimenti normativi presi in considerazione dal consulente, sui quali si fondano – per quanto di interesse – le contestazioni dell'odierno ricorso.

L'eccezione avanzata da parte resistente è dunque infondata, anche alla luce del principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10926 del 2016, secondo cui "l'arbitro ha il potere-dovere di interpretare la domanda nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute".

Venendo al merito, il contratto di prestito finalizzato, oggetto di controversia, è stato versato in atti e risulta stipulato in data 28.05.2021.

Il contratto prevede un importo totale dovuto dal cliente di € 25.373,44, da rimborsare in 96 rate mensili, dell'importo di € 154,94 dalla n. 1 alla n. 36 e di € 324,06 dalla n. 37 alla n. 96.

Il contratto riporta, inoltre, un TAN del 10,96% e un TAEG del 12,90%.

Dal contratto risulta, altresì, la stipula del servizio di marchiatura I*****, indicato come servizio obbligatorio, per l'importo di € 200,00, nonché di una polizza assicurativa, della durata di 36 mesi, con premio complessivo pari a € 3.478,95, indicata come facoltativa nell'allegato 1 al SECCI.

Il finanziamento sembrerebbe essere ancora in ammortamento.

Il Collegio osserva inoltre che l'art. 7 del contratto dispone che "In caso di furto e incendio del Veicolo il Cliente è tenuto a continuare a versare le rate nei termini previsti dal Contratto di Finanziamento fino all'avvenuto risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni, che costituisce causa di estinzione anticipata del Finanziamento, da parte del Cliente (per la quale non verrà addebitato alcun indennizzo)".

La parte ricorrente ha prodotto in atti la denuncia di furto ma non è noto se sia intervenuto il rimborso della compagnia assicurativa, con conseguente estinzione anticipata del finanziamento.

Parte ricorrente ha invocato la nullità del contratto per mancata consegna del piano di ammortamento, carenza che le ha impedito di conoscere con esattezza i propri obblighi restitutori e, in particolare, quale fosse la ripartizione delle quote capitale e interessi all'interno della rata.

In proposito il Collegio rileva che il contratto prevede, all'art. 5, la possibilità per il cliente di chiedere in qualsiasi momento del rapporto, gratuitamente, il piano di ammortamento.

In adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento, con decisione n. 14376/2022, il Collegio ritiene che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese non ponga problemi di legittimità né difetti di trasparenza, e che non sussista alcun obbligo legale di allegare al contratto di finanziamento il relativo piano di ammortamento ove siano fornite tutte le informazioni e gli elementi previsti dalla normativa di trasparenza sopra richiamata.

Di recente nello stesso senso si è pronunciata anche Cass. Civ. SS.UU., sentenza 29 maggio 2024 n. 15130, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente contesta altresì che l'ammortamento del prestito in concreto applicato non rispetti la metodologia del piano di ammortamento alla francese. Inoltre, parte ricorrente ha affermato che in assenza del piano di ammortamento, e sulla base del solo SECCI, non sarebbe possibile per il cliente comprendere:

- se la capitalizzazione degli interessi fosse semplice o composta;
- di conseguenza, a che titolo sono state incassate le somme versate mensilmente, ovvero quanta parte delle singole rate era imputata a quota capitale e quanta a interessi.

Sul punto, parte ricorrente ha prodotto in atti una perizia, ove si evidenzia che la diminuzione del capitale nelle prime 36 rate non è conforme alla metodologia del piano di ammortamento alla francese e che, qualora invece fosse stato elaborato un normale piano di rientro (alla francese), al tasso indicato del 10,96% per 96 rate, si sarebbe avuta una rata di € 243,03 con un piano di rientro “classico”. In tal caso il capitale residuo fino in corrispondenza della 36esima rata sarebbe stato pari a € 11.187,93 e gli interessi corrisposti pari a € 4.444,44, risolvendosi in un'operazione molto più equilibrata rispetto a quella proposta dall'intermediario.

Alla luce di quanto sopra, parte attrice afferma che non è corretto quanto affermato dall'intermediario nelle controdeduzioni - ossia che “il piano applicato è un ordinario piano di ammortamento “alla francese”, la cui legittimità è indiscussa e la cui struttura, che prevede una quota interessi maggiore nelle prime rate, è una mera conseguenza matematica del calcolo degli interessi sul capitale residuo decrescente” – nonché quanto riportato nel SECCI, dal momento che, evidentemente, il piano di ammortamento applicato nel caso di specie ha una struttura del tutto diversa da quella di un piano di ammortamento alla francese ordinario.

Il Collegio ritiene che la contestazione di parte ricorrente sia fondata, anche in via di interpretazione conservativa della domanda, nella parte in cui richiede un'esecuzione del contratto secondo un effettivo piano di ammortamento alla francese, come specificato nel Documento di sintesi prodotto in atti.

Come questo Collegio ha già affermato (Collegio di Torino, decisioni n. 7354/2025), parte resistente deve procedere al ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento con i seguenti criteri: nel periodo della c.d. mini-rata, a ciascuna mensilità, pari ad € 154,94, dovrebbe imputarsi la quota capitale che il cliente avrebbe pagato con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (che avrebbe avuto una rata costante di € 243,03 per tutte le 96 mensilità, tenuto conto di un importo totale del credito pari a € 15.492,56 con TAN del 10,96%), evidenziandosi un'eccedenza di interessi non pagata, per le prime 36 mensilità.

Dalla rata n. 37 in avanti, l'eccedenza dell'importo della maggior rata di € 324,06, rispetto alla rata calcolata a regola d'arte (di € 243,03, comprensiva di quota capitale e interessi), va imputata agli interessi già maturati nel periodo delle mini-rate e non corrisposti, il tutto fino all'integrale pagamento di tali ultimi interessi.

Ove sia nelle more intervenuta l'estinzione anticipata del prestito, gli interessi eccedenti rispetto al periodo delle mini-rate non ancora pagati andrebbero aggiunti al capitale residuo risultante alla rata in cui è avvenuta l'estinzione anticipata, determinato secondo il piano di ammortamento alla francese a regola d'arte.

Venendo alla domanda di annullamento del contratto di finanziamento, per violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale (che avrebbero indotto il ricorrente in errore nella stipula del contratto controverso), il Collegio premette che tale domanda, in quanto volta a conseguire una pronuncia costitutiva, esula dalla competenza per materia dell'ABF, al quale possono essere sottoposte le controversie "aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono", ovvero quelle relative alla "corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo ... a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro" (cfr. Sez. I, par. 4 delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF). Fermo quanto sopra, il Collegio rileva che dal contratto risulta la dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente, di aver ricevuto copia completa del contratto medesimo e del modulo SECCI, in adempimento dell'obbligo di informativa precontrattuale, nel giorno stesso di sottoscrizione del contratto.

Parte ricorrente ha contestato, inoltre, la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio del cliente, previsto dall'art. 124-*bis* TUB, oltre che nell'ottica della sana e prudente gestione degli intermediari e del sistema bancario in generale, anche in funzione di tutela del cliente, al fine di scongiurare il sovraindebitamento dello stesso.

Il Collegio ritiene che l'attuale configurazione legislativa dell'obbligo di valutazione del merito creditizio impone l'esame della condotta dell'intermediario secondo i canoni generali di buona fede e correttezza nella formazione del contratto, che non ricomprendono un accertamento della convenienza economica dell'operazione di finanziamento (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 9178/2020, Collegio di Bologna, decisione n. 716/2020; Collegio di Milano, decisione n. 21255/2019 e decisione n. 9786/2016). Nel caso di specie, non vi sono elementi che attestino o inducano a ritenere, allo stato di quanto prodotto in atti dal ricorrente, un comportamento degli intermediari contrario a correttezza e buona fede nella fase di erogazione del credito (così anche Collegio di Torino, decisione n. 5708/2024).

La parte ricorrente ha domandato, infine, la refusione delle spese legali, non quantificate, conseguenti all'intervento del procuratore nel presente procedimento. Tuttavia, nel caso di specie il Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per accogliere la domanda, secondo i criteri enunciati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 4580/2025.

P.Q.M

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE